



COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

**REGOLAMENTO
PER LA TOPONOMASTICA
E LA NUMERAZIONE CIVICA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 24.05.2022



Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto e finalità	4
Articolo 2 - Fonti normative	4
Articolo 3 - Definizioni	4
Articolo 4 - Piano topografico comunale.....	6
Articolo 5 - Tutela della toponomastica storica	6
TITOLO II – COMPETENZE E FUNZIONI IN MATERIA TOPONOMASTICA	6
Capo I - Organi politici: competenze esclusive	6
Articolo 6 - Funzioni e competenze del Sindaco	6
Articolo 7 - Funzioni e competenze della Giunta comunale	7
Capo II - Commissione comunale per la Toponomastica	7
Articolo 8 - Insediamento, composizione e durata	7
Articolo 9 - Funzioni e competenze	7
Articolo 10 - Funzionamento	7
Capo III - Uffici comunali	8
Articolo 11 - Funzioni e competenze degli Uffici comunali	8
Articolo 12 - Funzioni e competenze dell’Ufficio Toponomastica.....	9
Capo IV - Pubblicità e rapporti con l’utenza	9
Articolo 13 - Comunicazioni esterne	9
Articolo 14 - Stradario comunale.....	10
Articolo 15 - Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina	10
TITOLO III - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI TOPONOMASTICA	10
Capo I - Linee generali	10
Articolo 16 - Area di circolazione.....	10
Articolo 17 - Criteri per le denominazioni/iscrizioni/intitolazioni	11
Articolo 18 - Modifica delle denominazioni/iscrizioni/intitolazioni	12
Articolo 19 - Targhe	12
Capo II - Procedimento amministrativo	12
Articolo 20 - Procedimento amministrativo: in generale	12
Articolo 21 - Procedimento amministrativo ad istanza di parte	14
Articolo 22 - Iscrizioni e intitolazioni commemorative.....	14
Capo III - Revisioni d’ufficio	14
Articolo 23 - Oggetto e finalità	14



Articolo 24 - Modalità.....	15
TITOLO IV - NUMERAZIONE CIVICA.....	15
Articolo 25 - Criteri generali e obblighi dei proprietari degli edifici.....	15
Articolo 26 - Tipologia di accessi soggetti a numerazione.....	16
Articolo 27 - Richiesta di attribuzione della numerazione civica	16
Articolo 28 - Numerazione civica provvisoria.....	16
Articolo 29 - Modalità di attribuzione della numerazione civica	17
TITOLO V - COSTI, SANZIONI E VIGILANZA.....	17
Articolo 30 - Costi per la toponomastica.....	17
Articolo 31 - Divieti e sanzioni	17
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	18
Articolo 32 - Tutela dei dati personali	18
Articolo 33 - Disposizioni finali	18
ALLEGATO A - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	18



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento - nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni ministeriali ed ISTAT, dell'identità culturale e civile del Comune di Casali del Manco, nonché nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità - disciplina:
 - a) la materia toponomastica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione dei luoghi, aree di circolazione e spazi assimilati;
 - b) gli adempimenti topografici ed ecografici relativi all'attribuzione, variazione ed aggiornamento della numerazione civica esterna ed interna;
 - c) le iscrizioni commemorative, nonché le intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini ed aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, la cui intitolazione spetti al Comune,
 informando i processi organizzativi di cui ai punti a) e b) alla necessità di raccogliere e mantenere nel tempo informazioni aggiornate, certificate e agevolmente fruibili.

Articolo 2 - Fonti normative

2. I provvedimenti e, più in generale, gli adempimenti concernenti la gestione della toponomastica trattati in questo Regolamento sono disciplinati a livello nazionale sia in modo diretto che indiretto:
 - Direttamente, da normativa in materia di anagrafe, statistica, tutela dei beni culturali e ambientali e viabilità;
 - Indirettamente, da norme in materia di edilizia ed ordinamento degli enti locali.
2. Nel presente Regolamento si intendono recepite integralmente - con adeguamento istantaneo delle disposizioni interessate, ove possibile - la legislazione nazionale, nonché le modificazioni e le istruzioni emanate in argomento dall'Istituto Nazionale di Statistica. In particolare, per come riportate nell'Allegato A – Riferimenti Normativi:
 - R.D.L. 10.05.1923, n. 1158, convertito senza modifiche nella L. 17.04.1925, n. 473;
 - L. 23.06.1927, n. 1188 "*Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei*";
 - l'art. 10, comma primo, L. 24.12.1954, n. 1228 "*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*";
 - Regolamento Anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30.05.1989, n. 223 "*Nuovo Regolamento Anagrafico*";
 - D.P.R. n.495 del 16/12/1992;
 - D.L. 18/08/2000 n. 267;
 - D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
 - ISTAT Anagrafe della popolazione - Metodi e norme Serie B n. 29/1992 e successive modifiche e integrazioni;
 - ISTAT "*Istruzioni per l'ordinamento ecografico - Aggiornamento al 1 Agosto 2018*"
 - Le circolari del Ministero dell'Interno e dei Trasporti.
3. Si intendono recepite le modificazioni o integrazioni che saranno rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano la immediata applicazione senza far luogo ad altri provvedimenti.

Articolo 3 - Definizioni

1. Si individuano le seguenti definizioni, ai fini di una più agile comprensione di quanto



disciplinato con il presente Regolamento:

- toponimo: è il nome proprio di un luogo geografico. Il suo studio, la toponomastica, rientra nella categoria più vasta dell'onomastica, cioè lo studio dei nomi propri di tutti i generi, delle loro origini ed dei processi di denominazione nell'ambito di una o più lingue o dialetti. La toponomastica, in particolare, è l'insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche (toponimi), ed il loro studio storico-linguistico;
- topografia: è la disciplina che studia gli strumenti e i metodi necessari per ottenere una rappresentazione grafica, più o meno particolareggiata, di una parte della superficie terrestre. In questo caso la superficie di interesse è quella compresa entro i confini comunali;
- area di circolazione: in ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale, ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico - e, pertanto, inteso a soddisfare le esigenze dell'intera collettività - di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità (di pedoni, veicoli e/o animali), costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta con una propria denominazione da indicarsi su targhe (segnale nome-strada) di materiale resistente. Pertanto costituisce distinta area di circolazione ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale - comprese anche le strade private - purché aperto al pubblico;
- odonimo: più in particolare, è il termine indicante il toponimo (toponimo stradale) quale nome proprio assegnato ad ogni area di circolazione così come più sopra identificata. Il toponimo stradale è costituito dalla specie (DUG - Denominazione Urbanistica Generale) che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, lungomare, salita, ecc.) e dalla denominazione (DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale) che può comprendere l'eventuale complemento alla specie (preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo come "dei, di, delle, la, il" ecc., ad esempio: Via dei Garofani) e l'eventuale complemento alla denominazione (i titoli onorifici e/o accademici e/o professionali e/o religiosi per i nomi propri: ad esempio, Via Generale Filippo Caruso, Piazza Papa Giovanni Paolo Secondo);
- odonomastica: costituisce una branca specifica della toponomastica, a rappresentare il complesso degli odonimi - ossia dei toponimi (toponimi stradali) intesi quali nomi propri assegnati ad ogni area di circolazione così come più sopra identificata - nonché il loro studio storico-linguistico;
- unità ecografica: è costituita da uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o all'esercizio di attività (abitazione, ufficio, laboratorio, negozio, ecc.). Può essere semplice, per cui ha un solo numero esterno, oppure complessa, e quindi presentare una numerazione anche interna;
- numerazione civica: è costituita dalla serie di numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono - direttamente o indirettamente - alle unità ecografiche semplici. Direttamente - quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione - indirettamente - quando si apre, invece, su corti, cortili, giardini;
- numerazione interna: è costituita dall'insieme dei simboli che - varcato l'accesso contrassegnato dal numero civico - consente di individuare in maniera univoca le singole sedi di dimora o di lavoro (unità ecografiche complesse);
- stradario: è l'archivio contenente l'elenco completo delle aree di circolazione del Comune - ciascuna distinta da un odonimo - pubblicato sul sito internet e consultabile



gratuitamente;

- indirizzario: rappresenta un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica e la numerazione interna, unitamente agli eventuali esponenti;
- registro certificato dello Stradario e dell'Indirizzario comunale: l'archivio contenente l'elenco completo delle aree di circolazione del Comune - così come integrato dalla numerazione civica e dalla numerazione interna, unitamente agli eventuali esponenti, in uso (indirizzario) - a riportare informazioni coerenti con i metodi e le norme dettate dall'ISTAT, nonché standardizzate rispetto alla banca dati dell'Archivio Nazionale degli Stradari e dei Numeri Civici (ANSC) - è contenuto nel Registro certificato dello Stradario e dell'Indirizzario comunale.

Articolo 4 - Piano topografico comunale

1. Gli adempimenti toponomastici vertono sulla predisposizione della rappresentazione grafica del territorio comunale, mediante la redazione del cosiddetto Piano topografico comunale.
2. Il Comune provvede alla individuazione e alla delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche sulla base delle condizioni e caratteristiche antropogeografiche rilevate. Le ripartizioni territoriali così delineate vengono quindi tracciate su apposite carte topografiche che riproducono - mediante simboli e segni - il territorio comunale e che nel loro insieme costituiscono il Piano topografico comunale.
3. Il presente Regolamento va ad integrare la documentazione necessaria alla realizzazione del Piano topografico comunale. Il Piano topografico comunale si compone, pertanto, del presente Regolamento e della Base Territoriale Ecografica.

La Base Territoriale Ecografica può contenere i seguenti strati informativi:

- numerazione degli isolati;
- perimetrazione delle frazioni e dei centri abitati;
- sezioni di censimento;
- viabilità esistente e di nuova realizzazione;
- onomastica esistente e di nuova approvazione;
- accessi esistenti e di nuova assegnazione;
- numerazione civica esistente e di nuova assegnazione.

Articolo 5 - Tutela della toponomastica storica

1. Il Comune di Casali del Manco tutela la toponomastica storica del proprio territorio, prediligendo i toponimi dei catasti storici e quelli formati nella tradizione orale.
2. La denominazione delle nuove aree di circolazione testimonia l'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed eventi sociali, culturali, politici e religiosi della storia casalina, regionale, nazionale o internazionale.
3. La denominazione delle nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per aree del territorio caratteristiche.

TITOLO II – COMPETENZE E FUNZIONI IN MATERIA TOPONOMASTICA

Capo I - Organi politici: competenze esclusive

Articolo 6 - Funzioni e competenze del Sindaco

1. E' compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed



ecografici - sotto la vigilanza del Prefetto - su direttive impartite dall'ISTAT.

Articolo 7 - Funzioni e competenze della Giunta comunale

1. Spetta alla Giunta Comunale l'attribuzione e la variazione della denominazione dei luoghi e/o delle aree di circolazione e/o spazi assimilati, nonché la decisione circa le iscrizioni commemorative, le intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini ed aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo - collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico o comunque prospicienti le aree di circolazione - anche se apposti su edifici di proprietà privata e ad eccezione dei luoghi di culto e dei cimiteri.

Capo II - Commissione comunale per la Toponomastica

Articolo 8 - Insediamiento, composizione e durata

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale istituire una Commissione comunale per la Toponomastica - con funzioni consultive e propositive in materia di toponomastica e onomastica cittadina. Essa è nominata dalla Giunta comunale dopo il suo insediamento, resta in carica per tutta la tornata amministrativa e continua ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte dell'Amministrazione subentrante.
2. E' costituita da numero 3 (tre) componenti e, precisamente:
 - Sindaco o suo Consigliere delegato - con funzioni di Presidente;
 - 2 (due) Consiglieri comunali - di cui 1 (uno) di minoranza.Con lo stesso criterio si procede alla nomina dei componenti supplenti ed in caso di sostituzioni.
3. Non sono membri della Commissione coloro che - quali esperti in argomenti specifici - vengono all'occorrenza invitati dal Presidente della Commissione a partecipare a specifiche riunioni. L'individuazione delle suddette figure si basa su comprovata competenza professionale e/o particolare esperienza acquisita, incarichi istituzionali e/o chiara fama, in discipline quali storia, tradizioni e cultura locale, architettura, topografia locale, glottologia, archivistica e/o altri ambiti attinenti l'onomastica e/o la toponomastica e/o, comunque, in quanto esponenti di organismi e/o associazioni di particolare prestigio per la storia locale e regionale - anche in virtù della conoscenza integrata del territorio.
4. Il Responsabile *pro tempore* dell'articolazione comunale preposta alla gestione amministrativa della toponomastica (Ufficio Toponomastica) - o suo delegato - partecipa alle riunioni - senza diritto di voto - e assume funzioni di Segretario della Commissione stessa.

Articolo 9 - Funzioni e competenze

1. La Commissione esprime alla Giunta comunale parere obbligatorio - non vincolante - su proposte riguardanti:
 - denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati;
 - iscrizioni commemorative, nonché intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini ed aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, la cui intitolazione spetti al Comune;
 - modifiche all'onomastica esistente.

Articolo 10 - Funzionamento

1. La Commissione comunale per la Toponomastica è formalmente convocata su iniziativa del Presidente, il quale ne cura l'ordine del giorno.



2. Per la validità delle riunioni è necessaria la totalità dei suoi componenti effettivi.
3. Qualora un componente della Commissione rimanga assente a 3 (tre) riunioni consecutive, senza preventiva giustificazione, decade automaticamente dall'incarico.
4. Il parere della Commissione comunale per la Toponomastica è reso a maggioranza semplice, esclusi i casi specificatamente indicati dal presente Regolamento. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il parere deve essere unanime per:
 - nuove denominazioni e/o iscrizioni e/o intitolazioni su nominativi di persone decedute da meno di dieci anni;
 - cambiamenti di denominazione e/o iscrizione e/o intitolazione;
 - denominazioni e/o iscrizioni e/o intitolazioni rispetto alle quali siano state evidenziate difficoltà di pronuncia, di ortografia o di comprensione;
 - casi di quasi omonimia con altre denominazioni e/o iscrizioni e/o intitolazioni esistenti sul territorio comunale.
6. Delle sedute della Commissione viene redatto dal Segretario un verbale che reca la sintesi puntuale - a cura del Presidente - di quanto espresso nel corso della discussione e riporta le decisioni relative ad ogni punto trattato all'ordine del giorno, nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione su istanza di qualche componente. Il verbale è di norma approvato nella seduta immediatamente successiva.
7. La Commissione provvede tempestivamente a trasmettere alla Giunta comunale quanto deliberato a fini consultivi e/o a fini propositivi. La Segreteria della Commissione è assicurata dal personale dell'articolazione comunale preposta alla gestione amministrativa della toponomastica (Ufficio Toponomastica).
8. La partecipazione alla Commissione comunale per la Toponomastica - a qualsiasi titolo - non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza.

Capo III - Uffici comunali

Articolo 11 - Funzioni e competenze degli Uffici comunali

1. Agli uffici comunali - ognuno per le proprie competenze - così come delineate nel Piano delle funzioni e/o analogo provvedimento assimilato - spettano gli adempimenti tecnico-amministrativi rivolti alla finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.
2. In particolare, per quanto concerne la cartografia di base relativa al Piano topografico comunale di cui all'articolo 4 del presente Regolamento - così come per ogni tipologia cartografica di base in materia - essa è aggiornata a cura degli uffici tecnici di stretta competenza - con la collaborazione ed il supporto degli altri uffici comunali di riferimento - necessitando, peraltro, detto piano di integrazione costante con le seguenti informazioni:
 - tipo mappale dei fabbricati di nuova costruzione o modifica delle planimetrie;
 - elaborati catastali con indicazione degli accessi esterni all'area edificata e alle singole unità immobiliari.
3. Copia aggiornata della suddetta cartografia è conservata a cura dell'articolazione comunale preposta alla gestione amministrativa della toponomastica (Ufficio Toponomastica).
4. Le attività di natura tecnica ed altre attività strumentali previste dal presente Regolamento possono essere affidate a soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.



Articolo 12 - Funzioni e competenze dell'Ufficio Toponomastica

1. Il Piano delle funzioni e/o analogo provvedimento assimilato, in particolare, individua l'articolazione comunale preposta alla gestione amministrativa della toponomastica, a comprendere l'istruttoria e la formulazione delle proposte di deliberazione correlate a:
 - denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati;
 - iscrizioni commemorative, nonché intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini ed aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, la cui intitolazione spetti al Comune;
 - modifiche all'onomastica esistente, nonché - oltre all'assistenza alla Commissione comunale per la Toponomastica - la formazione, tenuta e aggiornamento degli archivi della toponomastica - ossia dello Stradario e dell'Indirizzario, nonché del conseguente Registro certificato dello Stradario e dell'Indirizzario del Comune - assunti quali unica base fiduciaria dell'Ente, unitamente al rilascio di attestazioni/certificazioni di toponomastica.
2. L'Ufficio Toponomastica opera in collaborazione con tutti gli uffici - comunali e non - preposti ai fini dello scambio delle informazioni relativi alla gestione della toponomastica comunale. Le modalità di comunicazione tra gli uffici e la produzione di documentazione - ove possibile - devono prediligere i supporti digitali, la trasmissione telematica e/o modalità analoghe e/o tecnologicamente più avanzate, snelle ed integrate.
3. L'Ufficio Toponomastica informa tempestivamente i vari Settori e/o Uffici comunali circa i provvedimenti assunti dall'Amministrazione e/o comunque istruiti in materia dall'ufficio stesso, affinché ogni ufficio comunale interessato - secondo competenza - possa poi operare gli aggiornamenti e/o le variazioni del caso, provvedendo altresì a darne giusta informativa alla propria utenza di riferimento, così come statuito al successivo articolo 13 del presente Regolamento.
4. Ogni Settore e/o Ufficio comunale che predisponga atti e/o assuma provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche - a sua volta - è tenuto ad informare con tempestività - anche preliminarmente - l'Ufficio Toponomastica, trasmettendo l'eventuale cartografia tecnica di riferimento aggiornata.

Capo IV - Pubblicità e rapporti con l'utenza

Articolo 13 - Comunicazioni esterne

1. L'Amministrazione comunale - ove le stesse non rappresentino meri adeguamenti alla sintassi standardizzata introdotta dall'ISTAT - divenuta esecutiva la correlata deliberazione - deve provvedere a dare adeguata informazione in merito alle variazioni intervenute al riguardo dell'onomastica comunale - ivi compresa la numerazione civica - avvalendosi preferibilmente del sito internet istituzionale del Comune e/o ulteriormente a mezzo stampa e/o affissioni e/o altre più avanzate tecnologie, snelle ed integrate.
2. Al riguardo, ogni Ufficio - per quanto di competenza ed interesse, in relazione ai servizi resi e/o alla particolare materia trattata - modulandone peraltro le modalità in relazione al caso di specie - dovrà farsi carico di adeguata attività informativa presso la propria utenza di stretto riferimento, onde minimizzarne i disagi.
3. L'Ufficio Toponomastica - avvalendosi delle modalità di cui al comma 1 - curerà, in particolare, l'informativa massiva correlata alle variazioni conseguenti alle procedure periodiche - ordinarie (censimenti) e/o straordinarie - di revisione d'ufficio della toponomastica stessa, provvedendo altresì a comunicare dette variazioni agli enti fornitori di



pubblici servizi, prestazioni sociali e sanitarie con l'ausilio di supporti digitali, trasmissioni telematiche e/o modalità analoghe e/o tecnologicamente più avanzate, snelle ed integrate.

4. Restano naturalmente a carico degli utenti stessi le comunicazioni inerenti dette variazioni ove involgano rapporti di carattere privato (utenze telefoniche, banche, assicurazioni, ecc.).
5. Poiché il Ministero degli Interni ha chiarito che - in caso di mutamento della toponomastica e/o della numerazione civica - non vi è in effetti alcuna variazione del luogo ove dimora abitualmente il cittadino, non viene attivata alcuna procedura anagrafica. In caso di mutamento della toponomastica e/o della numerazione civica, pertanto, l'Ufficio Anagrafe si limiterà a trasmettere una comunicazione ai cittadini residenti ed a rilasciare idonea attestazione/certificazione (attualmente non soggetta all'imposta di bollo) per gli usi consentiti dalla legge.

Articolo 14 - Stradario comunale

1. Lo Stradario comunale - così come integrato dall'Indirizzario - a tenuta gestionale informatizzata, comprende le seguenti informazioni di base:
 - codice toponomastico: identificativo ad uso informatico;
 - specie dell'area di circolazione (in generale, le Denominazioni Urbanistiche Generali riconosciute come valide nel dizionario nazionale delle D.U.G., ad esempio: corso, largo, piazza, piazzale, piazzetta, salita, sentiero, strada, via, viale, vicolo, ecc.);
 - Denominazione Urbanistica Ufficiale (D.U.F.);
 - referimenti morfologici (inizio, fine, lunghezza, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione);
 - numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro;
 - frazione: entità appartenente ad un Comune, costituita da un'area del territorio comunale comprendente, di norma, un centro abitato, nonché nuclei abitati e case sparse (*località*) gravitanti sul centro;
 - sezione di censimento: porzione di territorio comunale (unità territoriale minima di rilevazione) su cui sono effettuate le rilevazioni in occasione dei censimenti a comprendere aree di circolazione, con relativa numerazione civica, secondo istruzioni impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
2. L'Amministrazione comunale rende disponibile, attraverso il proprio sito Internet, lo Stradario comunale - così come integrato dall'Indirizzario - aggiornato e consultabile gratuitamente.

Articolo 15 - Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina

1. Chiunque riscontri situazioni di non corrispondenza fra lo Stradario comunale - così come integrato dall'Indirizzario - e la situazione sul territorio è tenuto a segnalarlo all'Ufficio Toponomastica che provvede ad accertarne l'effettiva sussistenza e - in caso di conferma - ad invitare gli uffici preposti, ciascuno per la propria competenza, a provvedere, apportando i correttivi del caso.

TITOLO III - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI TOPONOMASTICA

Capo I - Linee generali

Articolo 16 - Area di circolazione



1. L'Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le aree di circolazione, così come definite all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento - anche se di proprietà privata - al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.
2. La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato. In caso di assenza di sbarramento, l'area deve essere comunque denominata ai sensi del presente Regolamento.
3. Per le ragioni di cui al precedente comma 1 del presente Regolamento, l'onomastica riferita a parchi, giardini ed aree assimilate, aiuole, pinete, monumenti, lapidi, fiumi, laghi, castelli, stazioni, punti panoramici o di qualsiasi altro luogo pubblico non riconducibile alle aree di circolazione non deve fare parte dello Stradario - ma, eventualmente, di una lista di luoghi di interesse (ad uso interno del Comune). Al contrario, vanno contemplate nello Stradario tutte le aree di circolazione interne a parchi, giardini ed aree assimilate che abbiano una propria denominazione.
4. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere graficamente rappresentate nella cartografia comunale prima che ne venga stabilita la loro denominazione.
5. Ogni area di circolazione ha la propria numerazione civica.
6. L'iscrizione di un'area di circolazione privata nello Stradario del Comune ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. L'attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

Articolo 17 - Criteri per le denominazioni/iscrizioni/intitolazioni

1. Nell'attribuzione - così come nell'eventuale adeguamento e/o variazione - delle denominazioni/iscrizioni/intitolazioni di cui al presente Regolamento, il Comune dovrà attenersi alle disposizioni normative vigenti e, in particolare, alle disposizioni ed alle regole tecniche di standardizzazione e normalizzazione impartite dall'ISTAT in materia.
2. Nessuna attribuzione, così come nessuna variazione delle denominazioni/iscrizioni/intitolazioni può essere proposta e/o deliberata in relazione a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni. Tale disposto vale fatti salvi i casi di caduti in guerra o per causa nazionale e, naturalmente, ove non si tratti di monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri e/o comunque presenti all'interno di chiese e dedicati a dignitari ecclesiastici e/o a benefattori. E' tuttavia facoltà del Ministro degli Interni consentire - in casi eccezionali - deroghe al suddetto principio generale - previo dunque rilascio di specifica autorizzazione/nulla osta - quando ad esempio si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.
3. Il Comune deve deliberare con denominazioni espresse in modo esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio e in caratteri maiuscoli. Inoltre, non devono essere presenti abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura, ed accuratamente evitati errori di ortografia o refusi di battitura.
4. In linea generale, devono essere evitate le omonimie - anche quando riguardino aree di circolazione di tipo diverso (specie) - ed è preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza, al fine di evitare confusioni. Le omonimie con area di circolazione di tipo diverso (specie) già presenti sul territorio vengono salvaguardate al solo scopo di evitare ai residenti i disagi conseguenti a una ridenominazione.
5. La lunghezza massima della denominazione - di norma, e ove possibile - non dovrà eccedere i 24 (ventiquattro) caratteri, onde evitare e/o, comunque limitare al massimo



“troncamenti” dell’indirizzo su documenti, quali carta d’identità e patente.

Articolo 18 - Modifica delle denominazioni/iscrizioni/intitolazioni

1. Qualora l’Amministrazione comunale intenda mutare denominazioni/iscrizioni/intitolazioni - e dunque adottare un atto deliberativo in tal senso - dovrà essere richiesta ed ottenuta preventivamente l’autorizzazione/nulla osta del Prefetto, il tutto a conclusione dell’istruttoria incidentale presso soprintendenze e/o altre articolazioni periferiche competenti in materia;
2. Il cambio di denominazione delle aree di circolazione dovrà essere limitato tuttavia a casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di non arrecare pregiudizio al buon andamento dei servizi pubblici e disagi alla popolazione residente e nel rispetto comunque di quanto disposto in materia dalla vigente normativa.
3. Gli archivi comunali - in particolare l’Anagrafe dei residenti - devono mantenere lo storico delle variazioni della toponomastica - incluse quelle di numerazione civica - da riportare nelle certificazioni ove richiesto.

Articolo 19 - Targhe

1. La denominazione di ogni area di circolazione deve essere indicata su targhe in materiale resistente che, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate in conformità al Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada.
2. In caso di cambiamento di denominazione di un’area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione che va riportata sulle targhe di NOME-STRADA.
3. Sulle targhe sono ammesse abbreviazioni soltanto ove la lunghezza della denominazione ne comprometta la leggibilità.
4. All’apposizione materiale delle targhe - a cura dei competenti uffici tecnici comunali - provvede l’Amministrazione comunale.

Capo II - Procedimento amministrativo

Articolo 20 - Procedimento amministrativo: in generale

1. I procedimenti in materia di onomastica/toponomastica cittadina, concernenti pertanto:
 - denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati;
 - iscrizioni commemorative, nonché intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini e aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, la cui intitolazione spetti al Comune;
 - modifiche all’onomastica esistente,adeguatamente motivati e documentati, sono attivati su istanza di parte o d’ufficio.
2. I procedimenti in materia si svolgono - in linea generale - come segue:
 - a) convocazione della Commissione per la Toponomastica comunale che esamina le proposte per l’attribuzione e/o la variazione inerenti, rispettivamente:
 - denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati;
 - iscrizioni commemorative, nonché intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini e aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo - la cui intitolazione spetti al Comune;
 - b) **in alternativa, per casi eccezionali e di urgenza, o in assenza di nomina della Commissione per la Toponomastica di cui al punto 1 dell’art. 8 del presente Regolamento, la Giunta Comunale può deliberare autonomamente le eventuali revisioni, variazioni e/o nuove denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati;**



- c) stesura della proposta di deliberazione alla Giunta comunale - che recepisce gli intendimenti della Commissione per la Toponomastica comunale **se nominata** (nel provvedimento deliberativo deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione comunale per la Toponomastica e deve essere motivata l'eventuale decisione in difformità col parere medesimo) - integrata con gli allegati elaborati e forniti dagli uffici tecnici comunali.
- La proposta deve contenere - di massima ed in base al caso di specie - le seguenti informazioni:
- denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati: tipologia di intervento - ossia se si tratta di nuova denominazione, rettifica di denominazione esistente, rettifica o integrazione delle caratteristiche morfologiche dell'area di circolazione (proseguimento, nuovo tratto di strada, ecc.); motivazioni dell'intervento e della scelta del toponimo; tipologia di area (DUG); denominazione; origine del toponimo; riferimenti morfologici (inizio, fine, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione); lunghezza; planimetria che la individui chiaramente sul territorio;
 - iscrizioni commemorative, nonché intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini e aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo - la cui intitolazione spetti al Comune: tipologia e motivazione dell'iscrizione e/o dell'intitolazione; tipo di manufatto che verrà posto in opera, posizionamento e testo della iscrizione; autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui sono previste le opere di installazione; autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Calabria per gli immobili sottoposti a vincoli storico - paesaggistici; garanzia per la copertura finanziaria per la predisposizione e realizzazione delle opere;
- d) invio al Prefetto dell'atto di deliberazione approvato dalla Giunta, unitamente alla lettera di richiesta di autorizzazione e/o nulla osta;
- e) esecutività dell'atto di deliberazione approvato dalla Giunta successivamente al rilascio dell'autorizzazione/nulla osta del Prefetto, il tutto a conclusione dell'istruttoria incidentale presso soprintendenze e/o altre articolazioni periferiche competenti in materia;
- f) (in caso di attribuzione e/o variazioni inerenti denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati) - aggiornamento dello Stradario comunale, previo adeguamento della cartografia ufficiale di base, con attribuzione del Codice toponomastico;
- g) (in caso di attribuzione e/o variazioni inerenti denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati) - assegnazione e/o revisione della numerazione civica esterna ed interna;
- h) (in caso di attribuzione e/o variazioni inerenti denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati) - aggiornamento dell'Indirizzario, previo adeguamento della cartografia ufficiale di base con la numerazione;
- i) informativa:
- sul sito internet istituzionale del Comune e/o mediante stampa e/o affissioni e/o altre più avanzate tecnologie;
 - ai vari settori del Comune ed agli enti di pubblica utilità;
 - ai corrispondenti uffici tecnici del Comune per l'apposizione dei cartelli NOME-STRADA e targhette di numerazione civica.



Articolo 21 - Procedimento amministrativo ad istanza di parte

1. Ogni cittadino residente nel Comune di Casali del Manco - ed ogni ente, associazione, società con sede nel territorio del Comune - può presentare al Sindaco una proposta inerente i procedimenti di cui all'articolo 20 comma 1 del presente Regolamento. Qualora la proposta sia presentata da persona fisica deve essere sottoscritta da almeno 20 cittadini che abbiano compiuto 18 anni e che siano residenti nel Comune di Casali del Manco.
2. I componenti del Consiglio comunale, della Giunta comunale e della Commissione comunale per la Toponomastica possono presentare analoghe proposte in materia.
3. Le richieste possono avere carattere generico - ossia con la sola indicazione dell'onomastica/del toponimo - con facoltà al Comune di determinare l'oggetto della denominazione/iscrizione/intitolazione - oppure specifiche - con l'indicazione ulteriore dell'oggetto della denominazione/iscrizione/intitolazione.
4. Ogni proposta deve essere corredata da una relazione - che ne espliciti le ragioni - dalla biografia della persona di cui si chiede di onorare la memoria - se la proposta riguarda una persona fisica - e da altra eventuale documentazione (notizie storiche e/o geografiche del fatto, evento, luogo ecc.) comprovante le ragioni esposte nella relazione.
5. Le richieste pervenute sono esaminate nel termine di 90 giorni dalla presentazione. Nel caso di rinnovo della Commissione, il termine decorre dalla costituzione della Commissione.
6. La presentazione di richieste di denominazione non attribuisce nessun diritto al richiedente.

Articolo 22 - Iscrizioni e intitolazioni commemorative

1. Ove l'iscrizione commemorativa e/o l'intitolazione di strutture ed edifici, parchi, giardini ed aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo - la cui intitolazione spetta al Comune - sia disposta:
 - su iniziativa del Comune - la medesima si sviluppa a cura e spese del Comune stesso;
 - su istanza di parte - la richiesta deve essere corredata da testo, fotografie e da progetto - che riporti eventualmente il luogo della proposta apposizione - e le caratteristiche della targa e/o iscrizione e/o opera (dimensioni e materiale).
Sono a cura e spese del richiedente - oltre ai costi del materiale e della posa in opera - acquisire altresì l'autorizzazione da parte della proprietà dell'immobile interessato e - nel caso in cui la posa di iscrizioni commemorative, intitolazioni e monumenti in generale riguardi un immobile vincolato - quella della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici e/o organismi analoghi. Si applicano, in ogni caso, le norme previste dal Regolamento edilizio vigente.

Capo III - Revisioni d'ufficio

Articolo 23 - Oggetto e finalità

1. Nel quadro degli adempimenti periodici - ordinari (censimenti, ecc.) e/o straordinari - sempre nel rispetto delle modalità tecniche stabilite dall'ISTAT - il Comune provvede d'ufficio alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarla alla situazione di fatto e/o riallinearla ai parametri posti dall'ISTAT stesso, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazioni, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc., a prescindere dal carattere abusivo degli immobili stessi.



Articolo 24 - Modalità

1. I procedimenti di revisione in materia toponomastica - il cui avvio è deliberato dalla Giunta comunale - nella loro generalità, implicano le seguenti fasi operative - sviluppate dagli uffici di stretta competenza ed affinità al riguardo dei singoli adempimenti previsti (uffici tecnici, viabilità ecc.) - a cura dell'Ufficio Toponomastica:
 - revisione di tutta la viabilità comunale, con individuazione delle aree di circolazione e riporto sulla cartografia di base, verifica dei parametri caratteristici (lunghezza delle aree di circolazione, intersezioni, punti notevoli, ecc.), rettifica delle anomalie;
 - assegnazione e/o adeguamento e/o variazione - con provvedimento di Giunta comunale, ai sensi del presente Regolamento - della denominazione, rispettivamente al riguardo delle nuove aree di circolazione e/o di quelle già intitolate;
 - rilevamento - sul territorio e per ogni singola area di circolazione - dello stato e delle caratteristiche della numerazione esistente al fine di individuarne le anomalie e il tipo di intervento correttivo più consono;
 - assegnazione e/o adeguamento e/o variazione, ai sensi del presente Regolamento, della numerazione civica.
2. Le anomalie rilevate dovranno essere sanate cercando di ridurre al minimo i disagi per i cittadini.
3. È sempre possibile pianificare e/o comunque procedere ad interventi mirati al riordino della toponomastica e/o della numerazione civica di singole porzioni del territorio (frazioni, località, singola area di circolazione, ecc.) e/o di un solo immobile, assegnando numeri seguiti da lettere e/o da altri esponenti.

TITOLO IV - NUMERAZIONE CIVICA

Articolo 25 - Criteri generali e obblighi dei proprietari degli edifici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata con una parte alfanumerica definita "esponente".
2. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. Pertanto, la numerazione di tali aree fa provvisoriamente riferimento all'area di circolazione denominata più vicina, secondo la metodologia di attribuzione indicata dall'ISTAT e/o dal presente Regolamento. La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento all'area di circolazione pubblica e/o aperta al pubblico più vicina.
3. L'Ufficio Toponomastica - in base a quanto comunicato dagli uffici tecnici di riferimento - attribuisce il numero civico emanando apposito provvedimento che dovrà essere comunicato al richiedente.
4. Il costo delle targhette riportanti i numeri civici è determinato periodicamente - a cura degli uffici deputati all'approvvigionamento del suddetto materiale - sulla base del prezzo pagato dal Comune per l'acquisto e la posa in opera delle targhette stesse. Il costo delle targhette - sia per i numeri civici esterni che per quelli interni - così come determinato - è posto a carico dei proprietari dei fabbricati.
5. I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulita e ben visibile la numerazione civica.



Articolo 26 - Tipologia di accessi soggetti a numerazione

1. Così come già indicato all'articolo 3 del presente Regolamento, la numerazione civica individua gli accessi esterni che immettono - direttamente o indirettamente - alle unità ecografiche semplici, ossia alle singole sedi di dimora o di lavoro, quali abitazioni (incluse le baracche, casupole e simili, adibite ad abitazione), esercizi commerciali, uffici, sedi di persone giuridiche, autorimesse, cantine, depositi, magazzini, ecc.:
 - direttamente, quando l'accesso si apre sull'area di circolazione;
 - indirettamente, quando l'accesso si apre su corti, cortili e scale interne.
2. L'assegnazione dei numeri civici è estesa anche ai passi carrai, alle aree recintate provviste di un accesso all'area di circolazione e a tutti gli accessi che da precedenti istruzioni ISTAT risultavano esserne esentati (fabbricati rurali abitati per brevi periodi dell'anno, chiese, monumenti, fienili, legnaie, stalle e simili).
3. Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi (due o più della stessa via, oppure due o più in vie diverse), è attribuito un numero per ogni accesso - principale e/o secondario e/o interno - sia esso pedonale che carraio.
4. I numeri interni corrispondono alle singole sedi di dimora o di lavoro a cui non si accede direttamente dall'esterno, ma da cortili o scale interne (unità ecografiche complesse).
5. Sono escluse le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

Articolo 27 - Richiesta di attribuzione della numerazione civica

1. L'attribuzione della numerazione civica è insita nei procedimenti relativi agli atti abilitanti all'esecuzione delle opere edilizie ed all'avvio delle attività produttive.
2. L'assegnazione del numero civico è richiesta dal proprietario e può essere effettuata all'atto della presentazione della domanda di permesso di costruire e/o di segnalazione certificata di inizio attività e/o altro titolo abilitante - anche per l'avvio delle attività produttive - o non appena ultimata la costruzione del fabbricato e comunque prima che il fabbricato sia occupato e/o l'attività avviata.
3. La domanda è presentata anche da chi abita od opera in un fabbricato che non sia dotato di numero civico, inclusi i proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe.
4. Nella domanda devono essere riportati i dati utili all'individuazione dell'immobile: il riferimento alla via dove è situato, i dati catastali (foglio, mappale, particella ecc.) - deducibili dal permesso di costruire e/o di segnalazione certificata di inizio attività e/o altro titolo abilitante - anche per l'avvio delle attività produttive - la planimetria del fabbricato, con l'indicazione degli accessi esterni - diretti e indiretti - ed interni per i quali è richiesta l'assegnazione del numero, estremi e recapiti del richiedente e copia delle planimetrie che riportino il numero delle singole unità ecografiche.

Articolo 28 - Numerazione civica provvisoria

1. Nel caso di nuove costruzioni, l'Amministrazione attribuisce - previa domanda e all'inizio dei lavori, sulla base degli elaborati di progetto e della cartografia - ai fini delle attività di cantiere, i numeri civici provvisori, con lo scopo di individuare sul territorio il nuovo manufatto edilizio.
2. L'attribuzione del numero civico provvisorio comporta il rilascio di una o più targhette da posizionare su supporti temporanei visibili all'accesso al cantiere.
3. L'assegnazione definitiva avviene a conclusione dei lavori.



4. Al termine dei lavori - se i numeri civici sono confermati - l'Amministrazione provvede ad apporli secondo le modalità previste nel presente Regolamento; se non confermati, i numeri civici vengono rimossi a cura dell'Amministrazione che provvede a fornire i numeri civici definitivi, da mantenersi sempre a cura e spese del proprietario stesso.

Articolo 29 - Modalità di attribuzione della numerazione civica

1. La numerazione civica è attribuita secondo le seguenti linee generali, fatto salvo ogni più opportuno rimando alle disposizioni ISTAT:
 - a) quanto alla numerazione civica esterna
 - in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione inizia dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
 - in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione è progressiva e inizia a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione inizia a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
 - per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private chiuse al pubblico, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada;
 - non è attribuita numerazione civica alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, ecc.) alle quali si acceda solo attraverso atri o scale interne e non siano accessibili dall'esterno.
 - b) quanto alla numerazione civica interna
 - quando un fabbricato - con unico accesso sulla strada - è composto da diverse unità immobiliari, deve avere un solo numero civico esterno e tanti numeri interni quante sono le unità immobiliari in esso comprese.
 - il numero interno può essere contraddistinto da numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi.
 - la numerazione interna del fabbricato deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, da sinistra verso destra, o comunque, nel verso della salita della scala.
 - la numerazione interna di un cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra per chi entra nel cortile.

TITOLO V - COSTI, SANZIONI E VIGILANZA

Articolo 30 - Costi per la toponomastica

1. L'Amministrazione comunale - fatto salvo quanto espressamente posto a carico dell'utenza di riferimento - garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente Regolamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo studio della cartografia di base, rilevazioni e revisioni varie, informatizzazione del servizio finalizzata ad essere integrata e gestita nel Geoportale Comunale (Sistema Informativo Territoriale web based).

Articolo 31 - Divieti e sanzioni

1. È fatto divieto a chiunque - se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale - di attribuire, porre in opera, togliere, spostare le tabelle della segnaletica stradale e le targhe



della numerazione civica esterna ed interna, così come di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.

2. Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie e/o di quelle relative alla numerazione civica, gli interessati dovranno farne immediata richiesta al Comune che - tramite gli uffici di stretta competenza e riferimento (tecnici, manutentivi, viabilità, ecc.) - informato l'Ufficio Toponomastica - predisporrà le procedure necessarie a tale spostamento.
3. È fatto divieto a chiunque di manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
4. Chi effettua vigilanza sul territorio - qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione - provvede alle segnalazioni e alle comunicazioni necessarie al fine di disporre la rimessa in pristino con spese a carico dei trasgressori, nonché all'irrogazione delle eventuali sanzioni.
5. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 25,00= ad un massimo di € 500,00=, maggiorate della spesa per l'eventuale rimessa in pristino delle opere.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce - nelle forme ritenute più idonee - che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel pieno rispetto di diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del GDPR - Regolamento 2016/679 e loro ss.mm.ii

Articolo 33 - Disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento:
 - sostituisce ogni analogo regolamento interno in materia ed entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione;
 - è reso pubblico mediante affissione di apposito avviso all'Albo pretorio on line del Comune e nei consueti luoghi pubblici di affissione.
3. Copia del presente Regolamento è depositata presso l'Ufficio Segreteria, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o estrarne copia.

ALLEGATO A - RIFERIMENTI NORMATIVI

R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158 – Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali

Art. 1

Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere e ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero della P.I. per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti.

Legge 23 giugno 1927, n. 1188

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei

(1).

(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del D.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, D.lg. 300/1999, cit.).

**Art. 1**

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto [o del sottoprefetto], udito il parere della [deputazione di storia patria], o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione. Ora, dal solo Prefetto, essendo state soppresse le Sottoprefetture.

Art. 2

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Art. 3

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della commissione provinciale per la conservazione dei monumenti. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

Art. 4

Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale. Inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Art. 5

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali e alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengano al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministro per l'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, [o rispettivamente i sottoprefetti] (1), a spese dell'amministrazione inadempiente. In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

(1) Ora, dal solo Prefetto, essendo state soppresse le Sottoprefetture.

Art. 6

Nulla è innovato al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la L. 17 aprile 1925, n. 473.

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Articolo 7 Bis

Sanzioni amministrative.

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a cinquecento euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223**Regolamento anagrafico della popolazione residente****Capo VII - adempimenti topografici ed ecografici****Art. 41 Adempimenti ecografici**

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.

4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Art. 42 Numerazione civica



1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 43 Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art.42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato a uso abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art.42.

Art. 44 Comunicazione da parte degli uffici topografico ed ecografico

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicitati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni e i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può avere luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Art. 45 Stradario

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

Capo VIII – revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti. Altri adempimenti statistici

Art. 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
 2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art.43 e a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
- E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

Istruzioni per l'Ordinamento ecografico (allegato al volume ISTAT Anagrafe della Popolazione - metodi e norme, serie B – n. 2, edizione 1992)

Nota: testo vigente (Censimenti 2001, "Disposizioni per gli Organi periferici e Istruzioni per il rilevatore")

I. Generalità e organi interessati

La determinazione dei contrassegni relativi alle sedi di dimora (abitazioni) e a quelle di lavoro (laboratori, negozi, uffici e simili), nonché agli edifici che le comprendono e alle aree di circolazione (piazze, vie e simili) che le servono, oltre a essere di importanza basilare per i servizi civici, e segnatamente per l'anagrafe, è pregiudiziale ai fini della riuscita del censimento.

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di assicurare la necessaria uniformità di direttive nella determinazione di cui sopra. I relativi adempimenti, per la connessione dell'anagrafe con il censimento, devono essere assolti dagli uffici d'anagrafe, di censimento e tecnico (ove esista) in stretta colleganza tra loro.

II. Individuazione e numerazione degli isolati

1. Unità ecografiche semplici e complesse.



Come è noto, vi sono vari ordini d'unità ecografica. Le unità ecografiche più semplici sono: l'abitazione, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone; l'esercizio, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica; l'ufficio e simili.

Tali unità sono, di norma, raggruppate in uno stesso fabbricato comunemente denominato "casa", il cui accesso o i cui accessi esterni sono contraddistinti da numeri civici.

I fabbricati o case, a loro volta, si trovano raggruppati, di norma, in un complesso edificato, normalmente delimitato da spazi destinati alla viabilità, noto sotto il nome di isolato. E' evidente che l'isolato può talvolta identificarsi anche con una sola casa, costituita, a sua volta, di una sola abitazione.

Poiché, segnatamente nei grandi centri abitati, un complesso di dati e notizie di notevole importanza ai fini amministrativi (in particolare per ragioni di carattere edilizio, igienico- sanitario, elettorale, ecc.) è tenuto presente meglio se riferito a un'unità ecografica complessa, quale l'isolato, è opportuno che questo venga adottato nel quadro dell'ordinamento ecografico dei centri maggiori. E' evidente che l'isolato - poiché con la sua netta delimitazione permette anche di costituire sezioni di censimento razionali e agevolmente individuabili - si dimostra proficuamente utilizzabile ai fini del censimento.

Istruzioni per l'Ordinamento ecografico (allegato al volume ISTAT Anagrafe della Popolazione - metodi e norme, serie B - n. 2, edizione 1992)

Nota: testo vigente (Censimenti 2001, "Disposizioni per gli Organi periferici e Istruzioni per il rilevatore")

III. Aree di circolazione

5. Aree di circolazione all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale.

E' necessario stabilire e illustrare distintamente il concetto d'area di circolazione nei centri dotati di regolare rete stradale e quello delle aree di circolazione esterne ai centri stessi, per le differenti caratteristiche che le aree stesse quasi sempre presentano.

In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Ai fini dell'esatta individuazione delle aree di circolazione, ogni Comune deve provvedere a un'accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità compresi nel territorio di ciascun centro abitato dotato di regolare rete stradale quale risulta delimitato sul piano topografico predisposto in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione e approvato dall'Istituto nazionale di statistica.

Poiché, come si è osservato, ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, qualora si riscontrasse che qualche spazio adibito alla viabilità risulti sfornito di un proprio nome, si deve provvedere ad assegnargliene uno, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. L'assegnazione del nome può essere omessa soltanto nel caso in cui si tratti di strade private chiuse al pubblico.

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, apposte a cura dell'ufficio comunale competente:

a) per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi (a sinistra di chi vi entra), e, per le arterie importanti dei centri con oltre 50.000 abitanti, a ogni incrocio con altra via o piazza;

b) per ciascuna piazza e simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

E' superfluo avvertire che le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati (o su appositi sostegni, come pilastri, colonne, ecc.), nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

6. Aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale.

All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale si possono determinare due tipi diversi di aree di circolazione e precisamente:

A) area di circolazione unica per il territorio di ogni località fornita di una propria denominazione;

B) area di circolazione unica per ogni strada, compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgano case da essa servite.

E' opportuno ricordare che la normativa istituita in precedenza in materia di aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale faceva riferimento anche alle aree di circolazione uniche per il territorio di un'intera frazione geografica. Poiché, nel tempo, è diventato obsoleto quel carattere di gravitazione economico-sociale che conferiva alla frazione geografica una sua propria individualità, viene data raccomandazione ai Comuni di far riferimento per il futuro solo alle due aree di circolazione citate.



Le due tipologie di aree di circolazione fanno riferimento alle diverse condizioni di viabilità esistenti, le quali possono variare da Comune a Comune, in dipendenza della morfologia del terreno, dello sviluppo degli aggregati edilizi, delle caratteristiche della vita sociale che si svolge, ecc.

In considerazione di ciò, i Comuni hanno facoltà di adottare il tipo che ritengono più conveniente.

Ciò premesso, al fine di una esatta interpretazione e una accurata applicazione delle istruzioni, si illustra qui di seguito, in modo particolareggiato, ciascuno dei due tipi di area di circolazione sopra citati.

A) Area di circolazione per località.

L'area in questione comprende l'insieme di tutti gli spazi destinati alla viabilità esistenti nel territorio della località abitata, quale risulta delimitata sulle basi cartografiche in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione.

Sono da ritenersi escluse le aree di circolazione del centro o dei centri abitati dotati di regolare rete stradale purché soggette alle norme di cui al precedente paragrafo.

L'insieme di tutti gli spazi in questione è costituito, in sostanza, dal complesso delle strade, stradoni, carrarecce, mulattiere, sentieri e simili che quasi sempre collegano il centro o i centri abitati dotati di regolare rete stradale con i nuclei e le case sparse su di essi gravitanti.

La denominazione d'ogni area di circolazione deve essere la stessa della rispettiva località.

B) Area di circolazione per strada esterna.

Trattasi delle strade esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale. Le strade in questione, infatti, o si dipartono da uno di tali centri, o lo attraversano, o passano per il territorio del Comune senza attraversarne alcuno, o collegano due centri o due strade di ordine superiore, come nel caso di traverse o sub-traverse (cioè traverse di traverse).

E' superfluo avvertire che nel caso di strade esterne che attraversano il territorio di più Comuni, le rispettive aree di circolazione sono delimitate, ai due capi, dal confine comunale.

Ognuna di tali strade esterne, che sia stata assunta come area di circolazione a sé stante, deve comprendere anche gli spazi adiacenti sui quali esistano case da essa servite.

Le strade di scarsa importanza (carreggiabili, carrarecce, campestri, mulattiere, piste, sentieri e simili) devono essere assimilate, purché brevi, agli spazi adiacenti della strada maggiore da cui si dipartono, a meno che non abbiano già una propria distinta denominazione, nel qual caso costituiscono aree di circolazione a sé stanti.

Un particolare accenno è opportuno fare in merito alle strade (di solito strade statali o di grande comunicazione) che attraversano più centri abitati dotati di regolare rete stradale ufficialmente o tradizionalmente fornite di nome unico, come, ad esempio, la Via Aurelia, che parte da Roma e giunge a Ventimiglia, attraversando molteplici centri abitati dotati di regolare rete stradale, talvolta di notevole importanza, come, ad esempio, Genova.

I tratti di strade, all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale da esse attraversati devono essere considerati:

a) come aree di circolazione distinte dai tratti esterni, quando i tratti interni s'inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne, come si verifica normalmente nei grandi e medi centri, ove di solito le strade in questione inserendosi nel sistema di viabilità cittadina, cessano praticamente di esistere come tali, cambiano di nome e presentano una diversa pavimentazione;

b) come parti integranti dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna come si verifica normalmente nei piccoli centri, laddove il complesso edilizio ha uno sviluppo lineare lungo i lati della strada, sì che essa non presenta soluzioni di continuità e, di solito, conserva il proprio nome e ha la stessa pavimentazione dei tratti esterni.

I criteri anzidetti sono già seguiti da quasi tutti i Comuni in cui ricorrono i casi in questione e poiché trattasi di criteri razionali e pratici, anche gli altri Comuni interessati sono invitati ad adottarli.

E' da tener bene in evidenza che nei casi in cui alla precedente lettera a) anche i due tratti esterni delle strade ivi considerate costituiscono due distinte aree di circolazione. Ciò è della massima importanza, perché - ogni area di circolazione dovendo avere una propria denominazione (e, come vedremo tra breve, una propria serie di numerazione civica) - se i due tratti esterni costituissero un'unica area di circolazione, dovrebbero essere denominati con lo stesso nome (e avere la numerazione civica in un'unica serie), ciò che contrasterebbe con un'agevole indicazione delle sedi di dimora.

Nel caso di cui alla lettera b), invece, tutta la strada (tratti esterni e tratto interno) costituisce un'unica area di circolazione.

Nel caso infine in cui una strada esterna attraversasse nel territorio di uno stesso Comune, non uno solo, ma due o più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni al centro costituiscono altrettante distinte aree di circolazione, i tratti esterni di qua e di là dal centro più importante tra i centri attraversati devono costituire due sole distinte aree di circolazione.

Omissis



Per quanto concerne le strade diverse da quelle nazionali o di grande comunicazione, e cioè per le strade provinciali o comunali, l'assegnazione del nome alle aree di circolazione, qualora non ne fossero già fornite, dovrà essere effettuata tenendo conto, per quanto possibile, delle denominazioni localmente già in uso; in mancanza, sarebbe opportuno scegliere nomi che orientassero sull'ubicazione geografica dell'area di circolazione (ad esempio: Strada settentrionale, Strada orientale, e simili), oppure che orientassero in relazione al capoluogo di provincia o centro importante cui conducono (ad esempio, in un Comune toscano: Via Fiorentina, Via Volterrana, Via Livornese, ecc.); oppure potrebbe essere scelto il nome della zona o di qualche pubblico servizio ivi esistente (ad esempio: Via del Convento, Via della Sorgente, Via della Pineta, Via della Stazione, Via del Lago, ecc.).

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, le quali devono essere apposte, a cura del Comune, sui fabbricati o su appositi (pali, pilastri, colonne, ecc.):

- a) per ciascuna località: nei più importanti punti di accesso;
- b) per ciascuna strada esterna ai centri abitati dotati di regolare rete stradale: ai due estremi, ai principali incroci con altre strade e, in ogni caso, a intervalli non superiori a un chilometro.

7. Omonimia delle aree di circolazione.

Nei precedenti paragrafi 5 e 6 si è detto che ciascuna area di circolazione, sia all'interno sia all'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, deve essere distinta con una propria denominazione.

Poiché la denominazione serve alla individuazione dell'area di circolazione, è da evitare che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie. Deve essere cioè evitato che due vie oppure due piazze oppure due vicoli, ecc., abbiano la stessa denominazione, anche se una via, piazza o vicolo sia nella località abitata A e l'altra via, piazza o vicolo sia nella località abitata B.

E' ammessa, invece, l'omonimia, quando si tratta di aree di circolazione di specie diverse. Così, ad esempio, possono coesistere Via Garibaldi e Vicolo Garibaldi, Via Cavour e Piazza Cavour, Salita Goldoni e Largo Goldoni, Via Santo Stefano e Località Santo Stefano, ecc.

I Comuni, nell'effettuare la revisione generale della toponomastica sulla base dei criteri esposti nei paragrafi precedenti, devono accertare se sussistono aree di circolazione della stessa specie con identica denominazione (caso che si verifica specialmente nei comuni che hanno avuto aggregazioni di territorio) e provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione, osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica.

Istruzioni per l'Ordinamento ecografico (allegato al volume ISTAT Anagrafe della Popolazione - metodi e norme, serie B – n. 2, edizione 1992)

Nota: testo vigente (Censimenti 2001, "Disposizioni per gli Organi periferici e Istruzioni per il rilevatore")

IV. Numerazione civica e numerazione interna

8. Numerazione civica.

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

L'adozione del sistema metrico, che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito, può essere decisa in base alle caratteristiche dell'area di circolazione.

In generale si ritiene che il sistema metrico ben si adatti al tipo di area di circolazione previsto alla lettera b) del paragrafo 6 cui, pertanto, si riferiscono le norme riportate più avanti per la corretta e uniforme applicazione del sistema stesso.

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili. I Comuni possono fare a meno di apporre il numero civico anche ai fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno (normalmente inferiori a 20 giorni consecutivi) in occasione dei lavori agricoli.

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminose.

Le targhe devono essere apposte, a cura del Comune, preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro.



Nei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, nei nuclei abitati e nelle case sparse per i quali sia stata adottata la numerazione civica per località (vedi paragrafo 10 lettera A) è consigliabile che sulle targhe sia indicato, oltre al numero civico, la denominazione dell'area di circolazione (nome della località).

9. Modalità della numerazione civica dei centri abitati dotati di regolare rete stradale.

Nell'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti norme:

a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso, salita, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a un lato e i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra. Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale per le vie con andamento anulare (strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo a esse), la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto a un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato;

b) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne siano stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere soltanto dispari soltanto pari, secondo i casi; ove, però, vi sia impossibilità di costruirvene, la numerazione può essere unica e progressiva.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

10. Modalità della numerazione civica dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse.

La numerazione civica delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata secondo le modalità di seguito esposte, relative a ciascuno dei due tipi d'aree di circolazione sopra illustrati.

A) Numerazione nell'area di circolazione per località: in tale caso, la numerazione deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le case esistenti nella località stessa.

B) Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna: in tale caso, la numerazione deve cominciare dall'estremità più importante e proseguire fino all'altra estremità. Al riguardo, e con riferimento ai principali casi particolari più sopra illustrati trattando di questo tipo d'area di circolazione, occorre tener presenti le seguenti norme:

B-1) strade che si dipartano da un centro abitato dotato di regolare rete stradale: la numerazione deve cominciare dal limite del centro e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal territorio comunale;

B-2) strade che colleghino due centri abitati: la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante;

B-3) strade (di solito di grande comunicazione) che attraversino un centro abitato dotato di regolare rete stradale nel caso in cui il tratto interno costituisce una o più aree di circolazione distinte dai tratti esterni: la numerazione di ciascun tratto esterno deve cominciare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro. Se la strada attraversa più centri dello stesso Comune dotati di regolare rete stradale, la numerazione dei tratti (pur interrotti da soluzioni di continuità) esterni al centro più importante deve cominciare dai punti d'incontro con il limite di questo centro;

B-4) strade (traverse e sub-traverse) che si dipartano da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada di ordine superiore;

B-5) strade che colleghino due strade di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante;

B-6) strade che passino per il territorio comunale senza attraversare alcun centro storico dotato di regolare rete stradale, anche se intersecano una strada di ordine superiore o che, pur attraversandolo, mantengono nella propria area di circolazione il tratto interno: la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Come già è stato detto innanzi, la numerazione civica delle aree di circolazione di cui alla lettera B può essere ordinata o secondo la successione dei numeri o secondo il sistema metrico.

Nel caso di numerazione ordinata secondo la successione naturale dei numeri, si deve seguire il criterio di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra; si potrà derogare a tale discriminazione e adottare il criterio della numerazione unica progressiva, quando esso si palesi più conveniente, ad esempio quando le case siano ubicate in prevalenza su un solo lato della strada.



Nel caso di numerazione ordinata secondo il sistema metrico, s'indicano qui di seguito alcune norme per la corretta e uniforme applicazione del sistema stesso. Il punto di riferimento per il calcolo della distanza deve essere:

- a) per le strade di cui alle lettere B- 1, B-2 e B-3, il punto, possibilmente centrale, più importante (di solito la piazza della chiesa o della casa comunale), esistente nel centro abitato da cui si diparte la strada o nel centro più importante se si tratta di strade che colleghino due centri o attraversino due o più centri;
- b) per le strade di cui alle lettere B-4 e B-5, il punto d'incrocio con la strada superiore;
- c) per le strade di cui alla lettera B-6, uno dei due punti di incrocio con il confine comunale.

La distanza dovrà essere espressa con un solo numero indicante i metri. Al fine di consentire sempre l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra di chi percorre la strada nel senso crescente della numerazione, i numeri indicanti la distanza devono essere ridotti od aumentati di un'unità, quando ne sia il caso.

Le case situate sugli spazi adiacenti alle strade dovranno essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad essa più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza del punto più vicino della strada, che deve essere determinato mediante targa, montata su palo, esprime la distanza del punto di riferimento prestabilito. Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza dovrà essere aggiunta una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

11. Aggiornamento della numerazione civica.

Le norme contenute nei precedenti paragrafi 8, 9 e 10, devono essere integralmente e rigorosamente applicate dai Comuni che, avendo la numerazione civica in disordine (o addirittura mancante), in tutto o in parte del territorio comunale, devono necessariamente provvedere a un totale o parziale rifacimento di essa.

I rimanenti Comuni, invece, possono limitarsi ad aggiornare la numerazione civica esistente, secondo le norme enunciate, sempreché essa risponda nel complesso, o possa essere facilmente riportata, ai criteri indicati nei paragrafi anzidetti.

Compiuto il rifacimento o l'aggiornamento di cui trattasi, il Comune dovrà aver cura di mantenere costantemente al corrente la numerazione civica.

La necessità dell'aggiornamento può verificarsi per apertura di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti ovvero per nuove costruzioni, qualora, almeno per queste ultime, non siano stati riservati a suo tempo dei numeri civici. In aggiunta alle cause anzidette è evidente, altresì, che la chiusura di accessi o le demolizioni di fabbricati possano determinare una situazione tale che renda necessario rinnovare la numerazione civica di una via, di un quartiere o addirittura dell'intero Comune.

L'aggiornamento e il rifacimento di cui sopra ricorrono nei centri abitati dotati di regolare rete stradale e all'esterno di essi ove la numerazione sia stata ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

Ciò posto, si precisano qui di seguito le modalità dell'aggiornamento.

A) Aggiornamento per apertura di nuovi accessi. Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nell'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola o minuscola in ordine alfabetico progressivo oppure da bis, ter, ecc.

B) Aggiornamento per nuove costruzioni. Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nel fatto di nuove costruzioni, le modalità variano, come appare qui di seguito, secondo che si tratti di costruzioni:

B-1) all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale o lungo aree di circolazione per strada esterna numerata secondo la successione naturale dei numeri: in tali casi deve essere applicata la stessa norma di cui alla predetta lettera A, se non siano stati lasciati, a suo tempo, numeri civici disponibili per la future costruzioni oppure non ne siano resi disponibili nella medesima area della nuova costruzione;

B-2) lungo aree di circolazione distinte per località: in tali casi occorre ancora sotto distinguere secondo che si tratti di nuove costruzioni:

a) che s' inseriscono in aggregati di case (centri non dotati di regolare rete stradale e nuclei abitati): in tali casi ciascun accesso delle nuove costruzioni deve essere contrassegnato col numero civico dell'accesso più vicino, seguito da una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo;

b) in aperta campagna (case sparse): in tali casi gli accessi delle nuove costruzioni dovranno essere contrassegnati con lo steso criterio di cui alla lettera a), oppure, quando a causa di un'eccessiva distanza della nuova costruzione rispetto alle preesistenti non risulti opportuno seguire quel criterio, con numeri immediatamente successivi all'ultimo numero civico assegnato.

12. Case sparse e nuclei catturati dal centro.

Variando la delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale a causa della progressiva espansione di essi, è evidente che le case già esterne ai centri medesimi vengono da questi assorbite. In tali casi, la numerazione civica delle



case assorbite deve essere sostituita in armonia con quella esistente nel centro e precisamente con quella dell'area interna di circolazione dalla quale le case stesse vengono a essere servite.

13. Numerazione interna.

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico. Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché a esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno.

L'insieme dei simboli in questione - numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi - costituisce la numerazione interna. Ciò premesso, gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi); a meno che, nel caso di più cortili (evidentemente corrispondenti a uno stesso accesso esterno unico o principale), non sia ritenute preferibile contrassegnarli con una numerazione unica.

Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, esse possono essere invece contrassegnate con più serie di simboli, una per ciascun cortile oppure con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente.

Negli edifici con più cortili, qualora le scale che vi fanno capo o gli accessi delle unità ecografiche semplici che vi sono aperte siano contrassegnate con una serie unica e indistinta per tutti i cortili, non è necessario che questi ultimi abbiano un proprio contrassegno; diversamente (cioè nel caso di scale o di unità ecografiche semplici contrassegnate da serie di simboli distinte per cortile) i cortili devono essere anch'essi contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri romani).

La numerazione delle unità ecografiche semplici cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

Circolare Ministero dei Trasporti e della Navigazione 16-09-1994, n. 6916

Trasferimento di residenza

Il Codice della Strada fa obbligo al proprietario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e al titolare di patente di guida, di comunicare, rispettivamente al P.R.A. e alla Prefettura il trasferimento di residenza perché venga annotato sul documento.

Nel caso di variazione dei toponimi in un Comune non si verifica, invece, nessun trasferimento di abitazione.

È evidente, pertanto, che al cittadino non può essere imposto un obbligo non previsto dalla legge, quale quello di far annotare la variazione di denominazione di una strada, deliberata dall'Autorità Amministrativa.

È d'altra parte presumibile che ogni qualsiasi comunicazione inviata all'interessato con l'annotazione della vecchia denominazione stradale, sarà ugualmente recapitata per un ragionevole numero di anni.

Può però verificarsi che il titolare di patente di guida in cui è annotata la vecchia denominazione della via, acquisti - in epoca successiva alla variazione del toponimo - un autoveicolo, sulla cui carta di circolazione verrà annotata la residenza secondo la nuova denominazione.

In questi casi sarebbe opportuno che il Comune che provvede alla variazione dei toponimi munisca i cittadini di un documento da cui risulti che la variazione di residenza, è dovuta al cambiamento del toponimo cittadino e non a un trasferimento effettivo.

Nel documento potrebbe essere chiarito che lo stesso viene rilasciato in considerazione del fatto che, al cittadino, non corre l'obbligo di far aggiornare i documenti in quanto questo obbligo è previsto dal Codice della Strada soltanto per i casi di trasferimento effettivo di abitazione.

Qualora il Comune non voglia provvedere in tal senso, è fatto obbligo ai titolari dei documenti sopracitati, di provvedere all'annotazione della variazione dell'indirizzo.

Si precisa, al riguardo, che ai sensi dell'art. 16, comma 8 della legge 24.12.1993, n. 537, le certificazioni rilasciate dai Comuni per l'aggiornamento della residenza registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica, vengono dichiarate non soggette all'imposta di bollo.

Circolare del Ministero dell'Interno n.10 del 8 marzo 1991

Atto di deliberazione del Comune in materia di Toponomastica



Nel concordare con quanto precedentemente affermato nella precedente circolare ministeriale n.15900/1 BIS/L 142 del 15 ottobre 1990, secondo la quale gli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio sono quelli elencati nel secondo comma dell'art. 32 della legge 142/90, che costituisce norma di stretta interpretazione, si ritiene che l'atto deliberativo in materia di toponomastica sia di competenza della Giunta comunale.

**D.P.R. N.495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
art. 133 - Segnale nome-strada (art. 39 C.s.).**

1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.
2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.
3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella II.15 e cornice di colore blu.
4. Il segnale nome-strada può essere applicato:
 - a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale;
 - b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza;
 - c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato a essi;
 - d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
 - e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.
5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
6. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada.
7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato a installazioni pubblicitarie.